

Luogo in cui può essere dichiarata la nascita

La dichiarazione può essere resa,

- entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto
- entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

In tale ultimo caso la dichiarazione è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario al comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza

I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

Termini per rendere la dichiarazione di nascita

- entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto
- in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita
- entro dieci giorni dalla nascita al Comune di residenza dei genitori.

Se il decimo giorno è festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale utile.

Persone che possono dichiarare la nascita

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Se la dichiarazione è resa nel Comune di residenza dei genitori deve essere resa solamente da loro.

FIGLI NATI DA GENITORI CONIUGATI TRA DI LORO

La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o da altra persona che ha assistito al parto.

FIGLI NATI DA GENITORI NON CONIUGATI TRA DI LORO

Per la dichiarazione occorre la presenza del genitore che intende riconoscere il figlio; se entrambi lo riconoscono occorre la presenza di entrambi.

FIGLI CHE NON VENGONO RICONOSCIUTI da entrambi i genitori.

La denuncia deve essere fatta dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.

Bambino nato morto o nato vivo ma già deceduto al momento della dichiarazione.

In questo caso la dichiarazione di nascita può essere resa esclusivamente al Comune in cui è avvenuta la nascita.

I genitori del bambino, italiani o stranieri che siano, sono residenti all'estero.

Se sono residenti all'estero la dichiarazione di nascita va resa esclusivamente al Comune in cui è avvenuta la nascita. Il nostro Comune non essendo Comune di residenza non è competente.

I genitori del bambino non sono residenti a Bonarcado ma all'estero e sono iscritti nella nostra

Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (A.I.R.E)

Se i genitori sono iscritti in AIRE la dichiarazione di nascita va resa esclusivamente al Comune in cui è avvenuta la nascita. Il nostro Comune non essendo Comune di residenza non è competente.

I genitori sono stranieri senza permesso di soggiorno

"Vanno iscritte nei registri e negli archivi di nascita anche le dichiarazioni relative a bambini stranieri privi del permesso di soggiorno, figli di genitori stranieri con o senza permesso di soggiorno, poiché è soprattutto essenziale che sia registrato l'evento della nascita in Italia di un bambino cui attribuire uno stato civile."

(circolare Ministero dell'Interno MIACEL 2/2001)

Nascita tardiva

In caso di dichiarazione tardiva di nascita - cioè oltre i dieci giorni dalla nascita - devono essere esplicitati dal dichiarante i motivi del ritardo in quanto devono essere indicati nell'atto di nascita. Il Comune dovrà fare la segnalazione del ritardo alla Procura della Repubblica.

Documentazione

Attestazione di nascita di chi ha assistito al parto, rilasciata dall'ospedale.

Costi

Nessuno.

Normativa

D.P.R. n.396 del 3/11/2000 art.30

NOME

"Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.

Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dall'Ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.". (Legge 10.12.2012 n. 219 in vigore dal 1.1.2013).

Con circolare n. 33/2013 il Ministero dell'Interno si è così espresso in materia di attribuzione del nome: " In virtù della novella, dal 1 gennaio 2013, l'attribuzione del nome alla persona può contemplare più prenomi, non superiori a tre, eventualmente separati da virgola: il riferimento normativo a "solo il primo dei nomi"

quale oggetto di quanto deve essere riportato in estratti e certificati, deve ritenersi riferito ai prenomi che precedono la virgola. La sostituzione normativa in parola non può determinare la modifica retroattiva del nome, come attribuito alla persona negli atti di stato civile formati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della Legge, così salvaguardando l'identità personale acquisita dal soggetto; ai medesimi fini di salvaguardia anche gli estratti e i certificati rilasciati dopo tale data, se relativi ad atti formati antecedentemente dovranno continuare ad essere emessi con il criterio consolidato anteriormente alla modifica dell'art. 35 cit."

Piu' di tre nomi o nome non corrispondente al sesso

L'ufficiale dello stato civile non potrebbe ricevere più di tre elementi onomastici di composizione del nome, ma se il dichiarante insiste per l'attribuzione al nato di nomi in numero superiori a tre o in modo non corrispondente al sesso, deve procedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del DPR, non potendosi ammettere un rifiuto alla formazione di un atto di nascita, dando notizia di quanto avvenuto al Procuratore della Repubblica per la promozione del giudizio di rettificazione. (circolare Ministero Interno MIACEL 2/2001).

E' vietato imporre al bambino/a

- cognome come nome (neanche come secondo nome)
- stesso nome del padre vivente (non esiste divieto di imporre lo stesso nome del padre vivente alla bambina (es. Caio Luigi - Caio Luigia) (è possibile imporlo come secondo nome) (non esiste divieto di imporre il nome della madre vivente)
- stesso nome di un fratello o sorella viventi
- nomi ridicoli o vergognosi.

Nomi stranieri

"I nomi stranieri che sono imposti a bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con l'estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome" (art. 34 Regolamento Stato Civile).

Nome in violazione dei divieti

Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione ai predetti divieti, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente comunicazione al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. (art. 34 Regolamento Stato Civile).